



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000991 del 20/06/2019

Adozione

Delegato del Dirigente del Settore:
Rosarino Intriери

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento - Disciplina degli
scarichi - Enti pubblici**
Resp. Istruttoria: **Lorella Pezzi**

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA allo scarico dei reflui urbani nel fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Ischia-Crati del Comune di Luzzi (CS). D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n.10/97.

II DIRIGENTE

Premesso

Che, ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

Che, ai sensi dell'art. 62 comma 1 e dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

Considerato

Che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/2006, con Determina Dirigenziale n° 18001453 del 10/09/2018 è stata rilasciata al Comune di Luzzi (CS) l'Autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Ischia-Crati nel corpo idrico ricettore "Fiume Crati" indicando quale titolare del provvedimento il Sindaco pro tempore;

Che, il punto 3 delle prescrizioni della predetta Autorizzazione recita: "far pervenire entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla tab 1 e. 3 dell'all.5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e consentire il rilascio dell'Autorizzazione definitiva";

Che, in data 13/02/2019, l'Arpaca ha trasmesso via PEC i risultati delle analisi chimico-fisico e batteriologiche effettuate su prelievo del 2/01/2019 all'uscita dell'impianto di depurazione in questione, risultate conformi ai limiti imposti solo dalla tab 3 dell'All. 5 e mancante la parte relativa alla tab 1 così come previsto nel succitato provvedimento di autorizzazione provvisoria;

Che, in data 22/02/2019 con nota prot. 6811 questo Settore ha richiesto all'Arpaca l'attestazione del rispetto anche della tab 1 dell'all 5 del DLgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. per le analisi eseguite in data 02/1/2019;

Che, in data 24/04/2019 con nota n. 20215 l'Arpaca ha inviato quanto sopra richiesto, attestando che "...non ha potuto effettuare i campionamenti per come previsto alla Tab.1...ma se un impianto rispetta la Tab.3 ...dovrebbe rispettare anche la Tab.1 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs152/06smi.";

Che, la Società Acque Potabili ha inviato i risultati delle analisi eseguite in autocontrollo con note assunte al prot. 52009 del 22/11/2018, prot. 15990 del 17/04/2019 conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Per tutto quanto sopra

- ad oggi si evince la sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e si può procedere al rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 10/97 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista, la documentazione in atti;

VISTA, la documentazione in atti;

VISTO, il DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;

VISTO, il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento;

VISTA, la L. 447/1995 e ss. mm. ed ii.;

VISTO, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO, il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO, il D.Lgs 195/2005;

VISTO, lo Statuto dell'Ente;

VISTO, il Decreto del presidente n. 18 del 07/11/2018;

VISTO, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 43 del 17/01/2019;
VISTA, la determinazione RG 2019000794 del 22/05/2019;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO, il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di Autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R.10/97 s.m.i., in via Definitiva lo scarico nel "Fiume Crati" delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Luzzi (CS) ubicato in località Ischia-Crati a servizio di una popolazione complessiva pari a 9896 abitanti, nel punto di scarico avente coordinate geografiche N 35772.504 ed E 16541.315, indicando quale titolare della presente autorizzazione il Sindaco pro tempore Sig. Umberto Federico nato a Cosenza (CS) il 24/07/1970 e residente a Luzzi in Via Chiusa n. 56.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di 4 (quattro) anni dalla data di rilascio, ed il titolare ne dovrà chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare dello scarico, n°12 (dodici) campionamenti per il primo anno e n°4 (quattro) campionamenti negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme, di cui n°1 (uno) per ogni anno effettuato da ArpaCal-Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.- Qualora uno dei 4 campioni non risultasse conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente n°12 (dodici) campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Settore copia della richiesta inoltrata all'ArpaCal, comprensiva dell'impegno di spesa per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è, comunque, consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al punto 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
7. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate

a questo Settore della Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.

10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue urbane in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nella succitata tabella.

11. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata a questo Settore della Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

12. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

13. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.

14. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.

15. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

16. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla-osta idraulico rilasciato dal Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Cosenza prot. n. 150016894 del 23/02/2015, richiamato, peraltro, nell'atto di concessione demaniale idraulica rep. n. 5244 del 3/3/2016 con validità 4 anni da rinnovarsi entro il 3/3/2020 e trasmettere tempestivamente a questo Ufficio;

17. L'autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza, in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.

20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

21. Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, qualora la domanda di rinnovo sia tempestivamente presentata.

SIRISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla miticoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento può essere presentato

ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio della Provincia con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

Il presente Atto viene trasmesso: al Sindaco del Comune di Luzzi (CS); all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza; all'ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza; al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore U.O.T – Funzioni Territoriali della Regione.

Cosenza, 20/06/2019

**Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intriery**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.